

**Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari
da parte dell'assicurazione per la vecchiaia
(OMAV)**

del 28 agosto 1978 (Stato 1° luglio 2018)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 66^{ter} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari³

¹ I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

² Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.⁴

Art. 3 Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS^{5,6}. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

RU 1978 1387

¹ RS 831.101

² RS 831.10

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

⁵ RS 831.10

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

Art. 47 Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21^{bis} della legge del 19 giugno 1959⁸ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia.

Art. 59 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.

Art. 610 Procedura

¹ Per la procedura, gli articoli 65 a 79^{bis} dell'ordinanza del 17 gennaio 1961¹¹ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

² ...¹²

³ L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 2000¹³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.¹⁴

⁴ ...¹⁵

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).

⁸ RS 831.20

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

¹¹ RS 831.201

¹² Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).

¹³ RS 830.1

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).

Art. 7¹⁶**Art. 8** Modificazione di un'altra ordinanza...¹⁷**Art. 9** Disposizioni finali¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.² a 4 ...¹⁸**Disposizioni finali della modifica del 25 maggio 1992**¹⁹

La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 1991²⁰, in vigore dal 1° gen. 1992).

Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006²¹

Per le carrozelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l'assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011²²

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018²³

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2007).

¹⁷ La mod. può essere consultata alla RU **1978** 1387.

¹⁸ Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1249).

¹⁹ RU **1992** 1249

²⁰ RS **831.20** in fine.

²¹ RU **2006** 5765

²² RU **2011** 2657

²³ RU **2018** 2245

*Allegato²⁴***Lista dei mezzi ausiliari**

1 ...

2 ...

4 Calzature

4.51 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,*

allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia

5.51 ...

5.52 *Epitesi della faccia*

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

5.56 *Parrucche*

Se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a. La partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.

5.57 *Apparecchi acustici*

La condizione per il rimborso è che l'assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

L'assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell'apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765) e del 14 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2245).

Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell'allegato dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 1976²⁵ sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione.

Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione.

Esso è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.57.1 *Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell'orecchio medio*

L'AVS copre il 75 per cento dell'importo rimborsato dall'AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell'orecchio medio.

L'AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'AI secondo il numero 5.07.1 dell'allegato OMAI.

Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione.

5.58 *Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe*

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

9 Carrozze

9.51 *Carrozze senza motore*

Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell'assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell'invalidità è necessario fornire una carrozzeria speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l'assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

²⁵ RS 831.232.51

11 Mezzi ausiliari per handicappati alla vista11.57 *Occhiali-lente*

Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell'assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.